

COMUNE DI SANT'ARPINO – codice fiscale 81000630616 - Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 29/06/2017 - Atto di ricognizione del vigente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo in via semplificata.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali intervenute in materia di distribuzione commerciale e ritenendo necessario effettuare atto di ricognizione del vigente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo in via semplificata;

PREMESSO

a) che, con la Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 2 del 10.01.2014, è stata approvata la “nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, poi modificata, negli articoli 3 e 4, dall'art. 12 della Legge Regionale n. 10 del 25 febbraio 2014, pubblicata sul BURC n. 14 del 25.02.2014 e, negli articoli 5, 19, 20 e 24, dall'articolo 1, comma 44, lettere e), d), f) della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto.2014, pubblicata sul BURC n. 57 del 07.08.2014;

b) che, la suddetta L.R. n. 1/2014, nel rispetto della disciplina comunitaria e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, stabilisce che costituisce principio generale della stessa: l'apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

c) che, con Decreti del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale, n. 55 del 07.02.2014 e n. 295 del 06.05.2014, sono state approvate, rispettivamente: la modulistica di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 1/2014, con le relative istruzioni per la sua compilazione; e l'integrazione della predetta modulistica, con le ulteriori istruzioni per la redazione;

d) che con gli ulteriori Decreti Dirigenziali n. 373 del 03.06.2014 e n. 673 del 08.08.2014 venivano emanate, rispettivamente: a) la Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla L.R. n. 1/2014;

b) la Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo comunale (di seguito SIAD) alla Legge Regionale n. 1/2014;

e) che, con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014, è stata approvata la nuova Circolare che fornisce ulteriori elementi esplicativi alla Legge Regionale n. 1/2014, e che, unificando e coordinando le disposizioni attuative della predetta L.R., sostituisce ed abroga i precedenti Decreti Dirigenziali n. 373 del 03.06.2014 e n. 673 del 08.08.2014;

DATO ATTO

a) che l'art. 10 della L.R. n. 1/2014 prevede, tra l'altro, che i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di Polizia Locale e il SIAD vigente recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa Legge, affinché il SIAD, così adeguato, vada a costituire lo strumento integrato del Piano Urbanistico Comunale (PUC) con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico - commerciali;

b) che, l'Allegato B) del citato Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014, dal titolo “*circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello strumento di intervento per l'apparato distributivo alla legge regionale n. 1/2014*”, all'art. 1, comma 1, stabilisce che “*nel caso in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, del vigente SIAD, già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, i comuni, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria, possono effettuare tale adempimento in via semplificata. L'aggiornamento del SIAD, in forma semplificata, è effettuato con Delibera di Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.*”.

ATTESO CHE:

con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2002, vistato per la conformità ex art. 13 della legge regionale 1/2000, con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 918 del 26.06.2004, pubblicata sul BURC n. 36 del 26.07.2004, Il Comune di Sant'Arpino (CE) si è dotato dello Strumento di intervento per l'apparato distributivo

con delibera consiliare n. 37 del 23.12.2008 è stato approvato lo “Strumento di intervento dell'apparato distributivo” ai sensi e per gli effetti della L R 1/2000;

l'Ente ha inviato gli atti tecnici ed amministrativi inerenti l'approvazione dello strumento di programmazione urbanistica con nota n. 259 del 13.01.2009, acquisita al protocollo regionale al n. 0111321 del 09.02.2003;

con nota del 26.03.2009, prot. 2009.0264349 il Settore Regionale "Regolazione dei Mercati" ha espresso proprie osservazioni allo Strumento di intervento per l'apparato distributivo;

con nota n. 10575 del 08.09.2009, acquisita al n. 0773772 del 09.09.2009, l'Ente ha inviato gli atti tecnici ed amministrativi inerenti il succitato Strumento di intervento per l'apparato distributivo, modificato e integrato a seguito di osservazioni;

con atto deliberativo n. 17 del 20.07.2009 il Consiglio Comunale di Sant'Arpino ha approvato il nuovo Strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD), con le modifiche e integrazioni richieste dalla Giunta Regionale

con Decreto dirigenziale n. 708 del 28 dicembre 2009 – L.R. 1/2000 - Il Dirigente Del Settore Regolazione dei Mercati ha espresso "*Visto di conformità regionale allo strumento di intervento per l'apparato distributivo, come aggiornato con l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 17/2009, del Comune di Sant'Arpino (CE)*";

CONSIDERATO CHE,

a norma dell'art. 10, comma 5, il SIAD non può contenere alcuna delle seguenti restrizioni:

- a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- c) la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
- d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni e servizi;
- h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

L'Allegato B), della su richiamata Circolare, emanata con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014, consente l'aggiornamento, in forma semplificata, del SIAD, per adeguarlo a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2014, a mezzo di atto di ricognizione, a condizione che:

- a) non siano innovate le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali, diversamente da quanto stabilito nel SIAD vigente;
- b) siano recepite le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- c) si effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie, illustrate in premessa dell'Allegato B) per le parti del SIAD, oramai inefficaci;
- d) il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- e) si precisi che eventuali differenti interventi sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 07.04.2009 è stata fissata la composizione del mercato in n. 91 posti totali di cui n. 75 posteggi per il settore non alimentare e n. 16 posteggi per il settore alimentare;
- lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD), approvato con atto deliberativo n. 17 del 20.07.2009 ed oggetto di visto di conformità regionale, giusto Decreto dirigenziale n. 708 del 28 dicembre 2009, riporta, in considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, in quanto compatibili con lo svolgimento di mercati, di fiere-mercato specializzate e di sagre, le aree di:
 - a) Via Della Libertà-Via Giovanni XXIII-Via Censorino, lato sinistro e lato destro, per il commercio alimentare e non alimentare;
 - b) Area Vico Il Compagnone, per il commercio alimentare e non alimentare;
 - c) Parcheggio Campo sportivo comunale (zona via Baraccone), per il commercio alimentare e non alimentare;

secondo il grafico allegato allo stesso.

- che la nuova localizzazione dell'area mercatale è quella indicata nel sopraccitato SIAD; zona Via Della Libertà-Via Giovanni XXIII-Via Censorino, con l'aggiunta della zona parcheggio Parco Rodari e primo tratto di via 1° Maggio, lato sinistro e lato destro, per il commercio alimentare e non alimentare;
- che detta area mercatale non comporta ampliamento e/o riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici;
- l'area di mercato, esclusi i parcheggi, consente all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci;
- l'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00;
- i posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili;
- la copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00;
- è garantito l'utilizzo dei servizi igienici posti nel Parco Rodari
- le suddette aree mercatali sono destinate anche alla vendita da parte dei produttori agricoli diretti, nei posteggi ivi indicati.

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato con decreto n.197 del 09/03/1989 dal Presidente della Amministrazione Provinciale;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di prendere atto ed approvare la proposta di delibera sopra riportata avente ad oggetto: "*Atto di ricognizione del vigente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo in via semplificata*",

Di stabilire che, per i motivi espressi nella proposta allegata e che qui si intendono integralmente riportati, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 997 del 30.10.2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

a) sono prive di efficacia le parti del vigente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) del Comune di Sant'Arpino che stabiliscono:

1. la determinazione di contingenti o di parametri, comunque definiti, per l'insediamento delle attività commerciali;
2. il divieto di esercizio di una attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione ad esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private), nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone D), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 1/2014;

b) i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle

stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale e nelle altre zone territoriali omogenee, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nel rispetto delle norme nazionali e regionali relative agli spazi pertinenziali per le attività commerciali;

g) l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree destinate dal P.R.G. a insediamenti industriali e/o artigianali (Piani Insediamenti Produttivi) PIP è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata;

k) le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 997/2014;

l) la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.

n) l'esercizio delle attività miste di artigianato e di vicinato, anche se con prevalenza dell'attività artigianale (a titolo esemplificativo: pasticceria, gelateria, pizzeria e/o preparazione cibi d'asporto, produzione di pasta fresca ecc.), è consentito, oltre che nei locali a destinazione d'uso artigianale (categoria catastale C3), anche nei locali a destinazione d'uso commerciale (categoria catastale C1 o D8), fatto salvo eventuali espressi dinieghi previsti nello strumento urbanistico generale;

o) compito del SIAD è quello di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano, da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al fine della tutela del patrimonio edilizio di interesse storico e culturale;

Di stabilire che la nuova localizzazione dell'area mercatale è quella indicata nel sopraccitato SIAD; zona Via Della Libertà-Via Giovanni XXIII-Via Censorino, con l'aggiunta della zona parcheggio Parco Rodari e primo tratto di via 1° Maggio, lato sinistro e lato destro, per il commercio alimentare e non alimentare;

– che detta area mercatale non comporta ampliamento e/o riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici;

– l'area di mercato, esclusi i parcheggi, consente all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci;

– l'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00;

– i posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili;

– la copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00;

– è garantito l'utilizzo dei servizi igienici posti nel Parco Rodari

– le suddette aree mercatali sono destinate anche alla vendita da parte dei produttori agricoli diretti, nei posteggi ivi indicati.

Di stabilire che la delibera dell'atto di ricognizione sia inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del Comune

per l'inserimento nello stesso, al BURC, per sintesi, per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

Con successiva, separata ed unanime votazione, resa sempre nelle forme e modi di legge, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA ALTRESI'

di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.